

THE FUTURE: EUROPEAN LAWYERS

Avvocati del futuro: la formazione transnazionale nella professione di domani

3^ MODULO

6 novembre 2023- Fondazione Fulvio Croce -Torino

1-19

**Slides a corredo dell'intervento di avv. Maria Franca Mina
Tutela delle vittime di reato nel quadro dell'ordinamento europeo.
Le sentenze CEDU contro l'Italia**

Direttiva 2011/99/UE

- Istituzione dell'Ordine di protezione europeo (OPE) attuata con D.Lgs. 11 febbraio 2015, n. 9.

Direttiva 2012/29 UE del 25 ottobre 2012

Istituisce norme minime riguardanti la **protezione delle vittime di reato**, recepita con il decreto legislativo 15 dicembre 2015 numero 212 entrato in vigore il 20 gennaio 2016 :

- al **considerando numero 17** introduce la definizione di violenza di genere come ***"la violenza diretta contro una persona a causa del suo genere, della sua identità di genere o della sua espressione di genere o che colpisce in modo sproporzionato le persone di un particolare genere. Può provocare un danno fisico, sessuale o psicologico, o una perdita economica alla vittima. La violenza di genere è considerata una forma di discriminazione e una violazione delle libertà fondamentali della vittima e comprende la violenza nelle relazioni strette, la violenza sessuale (compresi lo stupro, l'aggressione sessuale e le molestie sessuali), la tratta di esseri umani, la schiavitù e varie forme dannose, quali i matrimoni forzati, la mutilazione genitale femminile e i c.d. "reati d'onore". E statuisce che "le donne vittime della violenza di genere e i loro figli hanno spesso bisogno di un'assistenza e protezione speciali a motivo dell'elevato rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni connesse a tale violenza"***;
- al **considerando numero 18** definisce la violenza nelle relazioni strette, come quella.. ***"commessa da una persona che è l'attuale o l'ex partner della vittima ovvero da un altro membro della sua famiglia, a prescindere se l'autore del reato conviva o abbia convissuto con la vittima. Questo tipo di violenza potrebbe includere la violenza fisica, sessuale, psicologica o economica e provocare un danno fisico mentale o emotivo, o perdite economiche"***.

e identifica tali vittime come soggetti meritevoli di speciali misure di protezione .

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione della lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica, (Convenzione di Istanbul)

approvata nel 2011- vigente dal 2014

Preambolo: *“la violenza contro le donne è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi, che hanno portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei loro confronti da parte degli uomini e impedito la loro emancipazione”*

- **Articolo 3** – Definizioni Ai fini della presente Convenzione:
 - **A)** con l'espressione **“violenza nei confronti delle donne”** si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata;
 - **B)** l'espressione **“violenza domestica”** designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivide o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima;
 - **C)** con il termine **“genere”** ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini;
 - **D)** l'espressione **“violenza contro le donne basata sul genere”** designa qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato;
 - **E)** per **“vittima”** si intende qualsiasi persona fisica che subisce gli atti o i comportamenti di cui ai precedenti commi A e B;
 - **F)** con il termine **“donne”** sono da intendersi anche le ragazze di meno di 18 anni.

Convenzione del Consiglio d'Europa Lanzarote, 25.X.2007

- Protezione dei minori contro lo sfruttamento sessuale e gli abusi sessuali
- Legge 172/2012 - Ratifica della Convenzione di Lanzarote (nb modifica codice penale - aumento termini prescrizione art 572 c.p.)

DIRETTIVA 2004/80/CE

del Consiglio d'Europa, del 29 aprile 2004 indennizzo vittime crimini intenzionali violenti

- l'art.12: «**Tutti gli Stati membri provvedono a che le loro normative nazionali prevedano l'esistenza di un sistema di indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti commessi nei rispettivi territori, che garantisca un indennizzo equo ed adeguato delle vittime**».
- [Legge 122/2016](#) relativa alla disciplina sull'indennizzo in favore delle vittime di reati interazionali violenti.
- [Legge 167/2017](#) modificativa della legge 122/2016, all'art. 6 stabilisce il diritto all'indennizzo anche alle vittime di reati commessi prima dell'entrata in vigore della legge 122/2016 (**efficacia retroattiva**); la domanda andava proposta entro 120 giorni dall'entrata in vigore (12.12.2017), termine prorogato, prima dalla [Legge 145/2018](#) e poi dalla legge 8/2020, sino al 31.12.2020.
- D.M. 31 agosto 2017 recante la "Determinazione degli importi dell'indennizzo alle vittime dei reati intenzionali violenti", che stabilisce per il reato di violenza sessuale ([art. 609 bis c.p.c.](#)) l'indennizzo nell'**importo fisso di euro 4.800** (art. 1 c. 1 lett. b).
- D.M. 22 novembre 2019, che abroga il D.M. di cui sopra, stabilendo per il delitto di violenza sessuale l'indennizzo nell'importo fisso **di euro 25.000** (art. 1 c. 1 lett. c), **incrementabile sino ad un massimo di euro 10.000** per spese mediche e assistenziali.

Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali - Roma, 4.XI.1950

TITOLO I DIRITTI E LIBERTÀ

- Articolo 2 **Diritto alla vita**
- Articolo 3 **Proibizione della tortura Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti**
- Articolo 8 **Diritto al rispetto della vita privata e familiare**
- Articolo 14 **Divieto di discriminazione**

Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali -Strasburgo, 22.XI.1984

- Articolo 5 Parità tra i coniugi - I coniugi godono dell'uguaglianza di diritti e di responsabilità di carattere civile tra di essi e nelle loro relazioni con i loro figli riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e in caso di suo scioglimento.

Il presente articolo non impedisce agli Stati di adottare le misure necessarie nell'interesse dei figli.

Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea- 26/10/2012 :

- **art. 8:** Nelle sue azioni l'Unione mira ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità, tra uomini e donne;
- **art 82:** *“..il Parlamento europeo e il Consiglio possono stabilire norme minime deliberando mediante direttive.. a tutela delle vittime **di reato**”*

DIRETTIVA 2011/36/UE del PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO - 5 aprile 2011

- **La prevenzione e la repressione della tratta** di esseri umani e la protezione delle vittime; sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI - recepita nel nostro ordinamento dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 24, art. 1, recante, appunto, ***"Attuazione della direttiva 2011/36UE relativa alla prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI"***.
- Elenca tra i reati da considerarsi gravi lo **stupro** e la **violenza sessuale**.

Carta Europea dei diritti fondamentali dell'Unione Europea- Nizza - anno 2000

- **Articolo 21 – Principio di non discriminazione**

Landi c. Italia

(C. Edu 7 aprile 2022, n. 10929/19)

Condanna dell'Italia per la violazione dell'art. 2 CEDU (*Diritto alla vita*) per l'inerzia delle autorità italiane nel proteggere una donna e i suoi figli da reiterate violenze domestiche ad opera del compagno di lei, sfociate nel tentato omicidio della stessa e nell'uccisione del figlio piccolo della coppia.

Talpis c/Italia

(C. Edu 2 marzo 2017- n. 41237/14)

- Condanna dell'Italia per violazione degli artt. 2 e 3 CEDU in considerazione della mancata protezione di una donna vittima di violenze reiterate da parte del marito, a seguito delle quali rimase ucciso il figlio della coppia e la donna vittima di un tentato omicidio.

DE GIORGI C/ITALIA

(C. EDU 16 giugno 2022 N° 23735/1

Condanna dell'Italia ART 3 Convenzione UE

- L'art. 3 della Convenzione benché riferito al divieto di sottoposizione a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti è stato interpretato dalla Corte di Strasburgo, progressivamente, nel senso di ritenere la sussistenza di un obbligo positivo, da parte delle autorità statali, di compiere indagini rapide ed effettive e di garantire una protezione efficace nei casi di violenza.
- Caso di una donna che ha lamentato di esser stata abbandonata a se stessa nonostante le reiterate denunce di violenze subite dal partner. .

CORTE EDU, PRIMA SEZIONE, M. S. Contro ITALIA DEL 7 luglio 2022

- Condanna dell'Italia per violazione art 3 CEDU –
- Caso di MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA E VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE DONNE — RITARDI NELLA CELEBRAZIONE DEI PROCESSI E PRESCRIZIONE. OBBLIGO DI CONDURRE INCHIESTE “EFFETTIVE”

CASO DI J.L. contro Italia – STRASBURGO - 27 maggio 2021

- Condanna dell'Italia per violazione art 8 della Convenzione in relazione agli obblighi positivi degli Stati a garanzia del rispetto dell'integrità personale della persona offesa dal reato durante il processo-
- Vittimizzazione secondaria in danno di una vittima di violenza sessuale a causa di affermazioni colpevolizzanti, moralizzanti e stereotipate nella motivazione della sentenza -

CORTE EDU, PRIMA SEZIONE, I.M. C. ITALIA

del 10 novembre 2022

- Condanna di Italia per violazione art. 8 della Convenzione in un caso di Minori costretti ad incontrare il padre non convivente, sottoposto a procedimento penale per il reato di maltrattamenti in famiglia ai danni dell'ex convivente e dei figli, in condizioni inidonee a garantire loro un'adeguata protezione, fisica e morale – Violazione dell'art. 8 CEDU nei confronti dei minori e della loro madre ingiustamente.
- la Corte ha sottolineato che la sicurezza del genitore non violento e dei figli dovrebbe essere un fattore centrale nel decidere l'interesse superiore del bambino in materia di affidamento e di accesso, condividendo anche la preoccupazione di GREVIO per la prassi diffusa nei tribunali civili di considerare come genitori "**non collaborativi**" e **quindi "matri inadatte"** meritevoli di punizione le donne che invocano la violenza domestica come motivo per rifiutarsi di partecipare agli incontri dei figli con l'ex coniuge e per opporsi all'affidamento condiviso o all'accesso ai figli.

Cass. pen., sez. un., 29/01/2016, n. 10959

«La disposizione dell'art. 408 c.p.p., comma 3-bis, che stabilisce l'obbligo di dare avviso alla persona offesa della richiesta di archiviazione con riferimento ai delitti commessi con violenza alla persona, è riferibile anche ai reati di atti persecutori e di maltrattamenti, previsti rispettivamente dagli artt. 612-bis e 572 cod. pen., perché l'espressione violenza alla persona deve essere intesa alla luce del concetto di violenza di genere, quale risulta dalle pertinenti disposizioni di diritto internazionale recepite e di diritto comunitario»

TRIBUNALE DI ROMA UFFICIO 21 DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

ORDINANZA della Giudice per le indagini preliminari Paola Di Nicola - 16 marzo 2020

- E' di tutta evidenza che la Direttiva, così come la Convenzione di Istanbul, mirano ad imporre allo Stato e alle sue Autorità di ovviare al rischio che le vittime di violenza di genere possano provare timore e sfiducia proprio nei confronti di chi è deputato istituzionalmente a proteggerle.
- le Autorità, ivi compresa quella giudiziaria, sono tenute, in forza delle disposizioni delle direttive europee e delle convenzioni ratificate ad evitare la vittimizzazione secondaria (Cass. sentenza n. 47572/19)
- LA CONDIZIONE DI VULNERABILITA' E' UNA CATEGORIA GIURIDICA DI TUTELA E NON DI COLPEVOLIZZAZIONE - preambolo Direttiva vittime in cui vengono elencate le condizioni da cui desumere la vulnerabilità e tra queste sono indicate specificamente *“le persone vittime di violenze reiterate nel relazioni strette”* - articolo 90 quater cpp *“Condizione di particolare vulnerabilità”*.
- Nel Documento redatto 13-15 maggio 2018¹ la Scuola Superiore della Magistratura ha rappresentato come sia essenziale *“non confondere **“il conflitto familiare” con “la violenza domestica”**, atteso che, nel primo caso (c.d. liti in famiglia), le parti sono su posizioni paritarie, mentre nel secondo (violenza domestica) c'è la sopraffazione di una parte sull'altra, che può essere evidenziata non solo da comportamenti di violenza fisica ma anche attraverso condotte “sintomatiche”*